

COPIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**COMUNE DI MONTALTO DORA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28**

---

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA  
DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175,  
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

---

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Galletto Renzo	Si		Rosselli Anna	Si	
Baldi Sara	Si		Stellato Massimo	Si	
Marchesini Domenico	Si		Gianotti Gianpiero		Si
Gaido Alberto	Si		Barbero Sara	Si	
Caffaro Morena	Si				
Franco Nella	Si				
Brizzi Marilena	Si				
Costa Laja Giacomo	Si				
Ribotta Riccardo	Si				

Assume la presidenza il Sindaco - Presidente Renzo Galletto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Raffaella Di Iorio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ESAMINATA** la proposta di deliberazione di seguito allegata;

**RITENUTA** essa meritevole di approvazione;

**VISTO CHE** sulla presente deliberazione:

In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

**CON VOTAZIONE** espressa in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli: n. 9

Astenuti: n.3 (Barbero, Rosselli e Stellato)

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito allegata.

**ATTESA** l'urgenza di quanto sopra deliberato, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 12 Consiglieri votanti n. 9 Voti favorevoli: n. 9 Astenuti: n.3 (Barbero, Rosselli e Stellato)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 24/06/2021

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 26.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (nota di aggiornamento);

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 26.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2021 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "1^ *Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" ratificata con deliberazione CC n. 17 del 14.05.2021;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07.06.2021 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "2^ *Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023*";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 09.06.2021 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "3^ *Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" ratificata con deliberazione CC;
- deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "4^ *Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023*";

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 07.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 903.212,85;

Visto l'art. 175, c. 8, D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*";

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

*"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
  - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
  - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
- La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”*

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021;

Vista la nota prot. n. 0003467 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

Entrate	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato
Fondo cassa iniziale		
0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	273.581,71
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.890.600,00	1.900.700,00
2. Trasferimenti correnti	79.865,00	89.870,00
3. Entrate extratributarie	455.645,00	472.685,00
4. Entrate in conto capitale	1.321.000,00	1.270.500,00
6. Accensione Prestiti	0,00	0,00
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	496.500,00	496.500,00
Totale	4.743.610,00	5.003.836,71

Uscite / (di cui F.P.V.)	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato
1. Spese correnti	2.350.820,00	2.454.631,71
2. Spese in conto capitale	1.289.500,00	1.445.915,00
4. Rimborso Prestiti	106.790,00	106.790,00
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	496.500,00	496.500,00
Totale	4.743.610,00	5.003.836,71

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio;

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 21.06.2021 ammonta a €. 524.308,53;
- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 21.06.2021 è pari a €. 0,00 (zero);
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi *emergono/non emergono* squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2021 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Visto l'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

*“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.*

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *“(…) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”**;*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

## DELIBERA

- 1) di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché

l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

2) di dare atto che:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.lgs. n. 267/2000;
- le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possa comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;

3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175, c. 9-bis, D.lgs. n. 267/2000.

Montalto Dora, 24/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanza Personale e Tributi  
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

\* \* \* \* \*

## PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.

Montalto Dora, 24/06/2021

Il Responsabile del  
Servizio Finanza Personale e Tributi  
f.to OSELLA ANDREA GIOVANNI

\* \* \* \* \*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Montalto Dora, 24/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA



Letto e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
f.to Renzo Galletto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/07/2021

Montalto Dora, 12/07/2021

Il Segretario Comunale  
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

Rep. n° \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale  
dr.ssa Raffaella Di Iorio

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

### **ATTESTA**

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° del decr. Lg.vo n. 267/2000);
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (Art. 134, comma 3° del decreto legislativo n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale  
dr.ssa Raffaella Di Iorio



## COMUNE DI MONTALTO DORA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

### SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. interno n. 0003498

**OGGETTO:** Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, c. 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000).  
Relazione tecnico-finanziaria

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020**

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 in data 26.03.2021.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti;
- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);
- incremento aliquota IMU;

*Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.*

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2021 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "*1^ Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" ratificata con deliberazione CC n. 17 del 14.05.2021;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07.06.2021 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "*2^ Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023*";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 09.06.2021 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "*3^ Variazione*

al Bilancio di previsione 2021/2023 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)" ratificata con deliberazione CC;

- deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "4^Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023";

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione GC del 24.06.2021;

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

- Determinazione n° 63 del 12.04.2021;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 07.06.2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 903.212,85 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				697.150,43
RISCOSSIONI	(+)	496.251,51	2.911.243,65	3.407.495,16
PAGAMENTI	(-)	538.462,44	2.582.927,53	3.121.389,97
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			983.255,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			983.255,62
RESIDUI ATTIVI	(+)	618.663,93	826.603,97	1.445.267,90
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	502.419,10	985.039,86	1.487.458,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			37.851,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31</b>	<b>(=)</b>			<b>903.212,85</b>

DICEMBRE 2020 (A)			

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
...:	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	372.237,94
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	-
Altri accantonamenti	55.616,10
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>427.854,04</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	178.304,06
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.409,70
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>180.713,76</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	26.176,21
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>26.176,21</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>268.468,84</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

## **2.1 - L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *“(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”*;

### **3) L'asestamento generale di bilancio**

L'asestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'asestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### **4) Le verifiche interne**

Con nota prot. n. 0003467 in data 22.06.2021 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

#### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 37 del 28.04.2021) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 559.798,46	Titolo I	€. 446.799,06
Titolo II	€. 4.995,99	Titolo II	€. 983.662,33
Titolo III	€. 122.898,96	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 733.695,08	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 0,00	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 20.209,91	Titolo VII	€. 56.997,57
Titolo VII	€. 0,00		
Titolo IX	€. 3.669,50		
<b>TOTALE</b>	<b>€. 1.445.267,90</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€. 1.487.458,96</b>

sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

#### Residui attivi insussistenti

Descrizione	Acc. n.	Cap.	Importo	Motivazione
			€.	
			€.	
<b>TOTALE</b>				

#### Residui passivi insussistenti

Descrizione	Imp. n.	Cap.	Importo	Motivazione
			€.	
			€.	



---

TOTALE

**Residui attivi sopravvenienti**

Descrizione	Acc. n.	Cap.	Importo	Motivazione
			€.	
			€.	
TOTALE			<input type="text"/>	

con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€. 0,00
Minori residui passivi	+	€. 0,00
Maggiori residui attivi	+	€. 0,00
<b>TOTALE</b>	+/-	€. 0,00

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio*.

#### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 293.653,64, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 34.000,00, in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per € 261.080,00;

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		Quota residua
AVANZO VINCOLATO ( <i>pari ad € 180.713,76</i> )	€	146.513,76
AVANZO ACCANTONATO (" <i>Altri accantonamenti</i> ") <i>pari ad € 55.616,10</i> )	€	41.781,10
AVANZO DESTINATO ( <i>pari ad € 26.176,21</i> )	€	-
AVANZO LIBERO ( <i>pari ad € 268.468,84</i> )	€	86.600,05

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 9.381,00, ad oggi *utilizzato per € 5.700,00*, e con una disponibilità residua di €. 3.681,00 ritenuta *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

Descrizione	Rif. al bilancio	Importo	% su spese correnti	Note
Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	€. 2.350.820,00		
<b>Fondo di riserva</b>	Cap 61	€. 9.381,00		Min 0,30%-Max 2%
<i>di cui: Quota vincolata</i>	Cap 61	€. 3.526,23	0,15%	50% importo minimo
<i>Quota non vincolata</i>	Cap. 61	€. 5.854,77		Differenza

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

#### c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.lgs. 175/2016.

#### 4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 23.06.2021 ammonta a €. 547.323,60.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00, ad oggi *non utilizzato*.

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;


#### 4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.3), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 372.237,94, quantificato sulla base dei principi contabili.



Fondo crediti di dubbia esigibilità - rendiconto 2020						
Classificazione	Capitolo	Descrizione	%	Totale accertamenti residui	Accantonamento minimo	Importo accantonato
<b>1</b>		<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
<b>1.01</b>		<b>Tributi</b>				
1.01.01.06	37	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	25,03	22.831,44	5.714,71	20.000,00
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
1.01.01.61	281	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	85,84	387.717,66	332.816,84	332.816,84
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
		<b>Totale Tipologia 1.01</b>		<b>410.549,10</b>	<b>338.531,55</b>	<b>352.816,84</b>
		<b>Totale Titolo 1</b>		<b>410.549,10</b>	<b>338.531,55</b>	<b>352.816,84</b>
<b>3</b>		<b>Entrate extratributarie</b>				
<b>3.01</b>		<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
3.01.02.01	76	INTROITI MUSEO	81,72	1.475,09	1.205,44	0,00
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
3.01.03.01	86	CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI	100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
3.01.03.02	81	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	50,50	3.867,87	1.953,27	1.953,27
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
3.01.03.02	82	FITTI REALI DIVERSI	53,90	8.884,02	4.788,49	4.788,49
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
		<b>Totale Tipologia 3.01</b>		<b>17.276,98</b>	<b>10.997,20</b>	<b>9.791,76</b>
<b>3.02</b>		<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>				
3.02.02.01	58	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DI LEGGE	84,55	217,10	183,56	183,56
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
		<b>Totale Tipologia 3.02</b>		<b>217,10</b>	<b>183,56</b>	<b>183,56</b>
<b>3.05</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
3.05.02.02	105	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	100,00	134,00	134,00	134,00
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
3.05.02.03	84	RIMBORSI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	53,77	1.141,32	613,69	613,69
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
3.05.02.03	87	RIMBORSO SPESE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI	100,00	8.698,09	8.698,09	8.698,09
		Modalità di calcolo: Media semplice sui totali				
		<b>Totale Tipologia 3.05</b>		<b>9.973,41</b>	<b>9.445,78</b>	<b>9.445,78</b>
		<b>Totale Titolo 3</b>		<b>27.467,49</b>	<b>20.626,54</b>	<b>19.421,10</b>
		<b>Totale</b>		<b>438.016,59</b>	<b>359.158,09</b>	<b>372.237,94</b>

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

*“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”*

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno - sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti - ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 56.624,00.

Il FCDE stanziato nel bilancio di previsione risulta essere congruo.

#### **4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)<sup>1</sup>**

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

---

<sup>1</sup> Se ricorre il caso.

Note conclusive: nessuna

Montalto Dora, li 24.06.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ft.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

**COMUNE DI MONTALTO DORA****VERIFICA DEGLI EQUILIBRI  
Verbale del 25 giugno 2021**

La sottoscritta FARELLO dott.ssa Silvia, Revisore dei Conti del Comune di Montalto Dora (TO) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 dicembre 2020 per il triennio 2021-2023;

- Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato in data 26/03/2021 rispettivamente con deliberazione n. 2 e n. 12 la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 7/06/2021 di approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
- Vista la proposta di deliberazione di verifica degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che ai sensi del citato art. 193 D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, l'ente locale deve procedere almeno una volta all'anno nei tempi di cui al regolamento di contabilita' e comunque non oltre il 31 luglio alla verifica degli equilibri di bilancio adottando, nel caso di accertamento negativo, i provvedimenti necessari al ripristino del pareggio di bilancio, al ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio tenuto conto che e' eventualmente necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm- e ii con la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio Comunale dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva e il fondo di cassa al fine di garantire il mantenimento del pareggio di bilancio;
- Dato atto del rinvio al 30 settembre 2021 del suddetto adempimento nella contingente crisi emergenziale di incertezza sulle risorse;
- Acquisito il parere favorevole di regolarita' reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000;
- Esaminata la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune a cui e' demandata ai sensi dell'art. 147 quinquies TUEL la direzione e il coordinamento, mediante la vigilanza dell'organo di revisione, delle attivita' di controllo degli equilibri finanziari anche con riferimento all'andamento economico-finanziario degli organismi partecipati, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo e dei responsabili di servizi secondo le loro responsabilita';



- Richiamate le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 sulla cui adozione il sottoscritto revisore si e' espresso favorevolmente;
- Verificata l'insussistenza di debiti fuori bilancio o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- Richiamata la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- Visto l'art. 239, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprima il proprio parere sulla deliberazione di cui trattasi;

considerato che

dalla documentazione acquisita si rileva il perdurare degli equilibri di bilanci e l'assenza di debiti fuori bilancio;

accertato

il rigoroso rispetto del pareggio finanziario, dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Letti lo Statuto e il regolamento di contabilita' dell'ente;

Richiamati gli articoli 147, 147-quinquies e i commi 2 e 3, dell'art. 193 del TUEL;

dato atto

del permanere della situazione dell'equilibrio generale di bilancio

esprime parere favorevole

per l'adozione della deliberazione di cui trattasi avente ad oggetto la verifica della salvaguardia degli equilibri effettuata in adempimento dell'art. 193 D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs, 118/2011.

Vercelli, 25 giugno 2021

Il Revisore  
Farello Dr. Silvia  
